

**STATUTO DELLA**  
**"FONDAZIONE IMPACT HOUSING -**  
**COMUNITA' E CITTA' TRASFORMATIVE**  
**ENTE DEL TERZO SETTORE"**

**ART. 1**

**DENOMINAZIONE, MODELLO DI RIFERIMENTO, SEDE**

È costituita su iniziativa di Homes4all Srl Società Benefit una Fondazione denominata "Fondazione Impact Housing - Comunità e Città Trasformative ETS", Fondatori iniziali sono Homes4all Srl Società Benefit, Danish Refugee Council Italia (DRC Italia) ETS, Comin - Cooperativa Sociale ETS.

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Impact Housing - Comunità e Città Trasformative Ente del Terzo settore" in breve "Fondazione Impact Housing oppure Fondazione I- Housing ETS," oppure abbreviabile "Fondazione IH ETS" in tutte le modalità grafiche (maiuscolo, minuscolo, ecc...) e senza vincoli di rappresentazione grafica.

La Fondazione ha sede in Genova, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

Il Consiglio di Amministrazione potrà liberamente trasferire la sede della Fondazione nell'ambito della stessa Città e potrà aprire uffici e sedi secondarie in Italia ed all' Estero.

Per trasferire la sede della Fondazione fuori della Città di Genova occorrerà una delibera del Consiglio di Amministrazione.

**ART. 2**

**SCOPO**

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si propone di contribuire alla rigenerazione urbana ed alla valorizzazione del territorio ponendo estrema attenzione al coinvolgimento dei capitali privati in sinergia con il mondo del Non Profit e con quello delle grandi istituzioni al fine di contribuire alla riduzione dell'emergenza abitativa ed al miglioramento della qualità dell'abitare nel pieno rispetto degli obiettivi di

sostenibilità previsti dall'Unione Europea, mettendo al centro dei propri intenti la cura della persona, il benessere dell'essere umano e la crescita delle future generazioni.

La Fondazione si propone di essere promotrice di iniziative che rendano le città sostenibile e, attraverso nuove formule dell'abitare, accogliente e avvicini il più possibile la casa agli effettivi bisogni delle famiglie e degli individui. In particolare la Fondazione intende: contribuire a creare e rafforzare, in piena autonomia, una rete organizzata di persone, gruppi ed associazioni con il fine di promuovere un housing sostenibile; formulare e portare avanti nuovi progetti che eliminino gli ostacoli ad una eguaglianza effettiva, formale e sostanziale, in contesti sociali di legalità e trasparenza; dare voce ai problemi e alle richieste delle famiglie; promuovere studi e ricerche sulle tematiche dell'housing, specialistici o interdisciplinari, anche nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo.

### ART. 3

#### ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

La Fondazione svolge le attività previste nel presente Statuto, anche in collaborazione con altri Enti, comprese tutte quelle direttamente connesse e che risultino necessarie e propedeutiche al raggiungimento dello scopo della Fondazione stessa.

La Fondazione esercita in via prevalente attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, aventi ad oggetto:

- alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi, lavorativi;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- interventi e servizi sociali;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica delle attività di interesse generale e radiodiffusione sonora a carattere comunitario.

#### ART. 4 ATTIVITA'À DIVERSE

La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
- c. individuare specifiche aree di intervento ove orientare la solidarietà e la ricerca, promuovendo lo scambio e l'interazione tra mezzi, persone e idee;
- d. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e. costituire ovvero partecipare anche in veste totalitaria a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- f. stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte dell'attività;
- g. istituire ed erogare premi e borse di studio;
- h. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione e diffusione a mezzo world wide web, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- i. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 comma 2 D.Lgs n. 117/2017.

## ART. 5 PATRIMONIO

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo delle risultanze di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Il Patrimonio indisponibile di dotazione, in sede di costituzione ammonta ad Euro 30.000,00 (trentamila/00).

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- o dal patrimonio indisponibile formato:
  - dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori in sede di atto costitutivo ovvero anche successivamente;
  - dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
  - dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
  - dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
  - da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
  
- o dal patrimonio disponibile, utilizzabile per la gestione della Fondazione, formato:
  - dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle altre contribuzioni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici e/o privati, non espressamente destinati ad incremento del patrimonio indisponibile;
  - dalle rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali, dalla fornitura di servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività espletate in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al conseguimento degli obiettivi istituzionali;



- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, come ad esempio, la pubblicazione di libri, riviste, opuscoli e/o altro materiale divulgativo, mostre, convegni, scuole di formazione, che siano inerenti e conseguenti alle proprie finalità;
- dai crediti relativi alle voci che precedono.

La Fondazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione, provvedendo ad investire il denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisce e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

## ART. 6

### RACCOLTA FONDI E PATRIMONI DESTINATI

Ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017, la Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, tale intendendosi il complesso delle attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 D.Lgs. 117/2017 e degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

## ART. 7 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione sottopone alla approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

## ART. 8 VIGILANZA

I controlli e i poteri di cui all'art 25, 26 e 28 del Codice Civile sono esercitati dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 117/2017.

## ART. 9 DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, e ciò che in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

#### **ART. 10**

### **IRRIPETIBILITÀ DI APPORTI E VERSAMENTI**

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato da qualsiasi soggetto a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

#### **ART. 11**

### **MEMBRI DELLA FONDAZIONE**

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

#### **ART. 12**

### **FONDATORI**

Possono essere Fondatori coloro i quali (persone fisiche e/o giuridiche) hanno sottoscritto l'Atto costitutivo o siano dichiarati tali dal Consiglio d'Indirizzo.

Possono essere Fondatori anche enti e privati sotto qualsiasi forma giuridica.

La qualità di Fondatore è attribuita inoltre con voto del Consiglio d'Indirizzo e deve essere riportata, così come le altre disposizioni, su apposito libro.

Ogni Fondatore può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dalla Fondazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Fondatore. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera

raccomandata o con posta elettronica certificata e ha efficacia immediata dal momento di comunicazione da parte della Fondazione.

Un Fondatore può essere escluso, per gravi motivi, con le modalità di cui al successivo articolo 17. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata al Fondatore escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. La deliberazione di esclusione comporta la cessazione della qualità di Fondatore con effetto dal momento in cui essa è comunicata al Fondatore escluso e può essere impugnata innanzi al Consiglio di amministrazione.

### ART. 13 PARTECIPANTI

Possono divenire "Partecipanti", le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza di pronuncia il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

### ART. 14 DECADENZA E RECESSO

Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.

I Fondatori possono decadere, oltre che nei casi previsti nell'art. 12, qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo.

#### **ART. 15 ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti.

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

#### **ART. 16 CONSIGLIO D'INDIRIZZO**

Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai rappresentanti dei Fondatori.

Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina, determinandone il compenso, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, che in ogni caso devono rappresentare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;
- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza "dell'assemblea".

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio d'Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

#### **ART. 17** **DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO D'INDIRIZZO**

Il Consiglio d'Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

In seconda convocazione il Consiglio d'Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **ART. 18** **ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE**

Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di Partecipazione. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

L'Assemblea di Partecipazione:

- nomina un componente del Consiglio di Amministrazione;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

#### **ART. 19** **DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE**

L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **ART. 20** **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è composto, su proposta del Consiglio d'Indirizzo, da almeno 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, nominati come segue:

- almeno 4 (quattro) dal Consiglio d'Indirizzo ai sensi dell'art.26 quarto comma, come richiamato dall'art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore;
- almeno 1 (uno) dai Partecipanti, ai sensi dell'art. 26 quarto comma, come richiamato dall'art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore;

Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri essi restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;

- predisporre il bilancio di esercizio;
- approva regolamenti di funzionamento della Fondazione;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, su proposta del Presidente, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- nomina di eventuali comitati di cui all'art.23 del presente statuto;
- delibera, ai sensi dell'art.13, in merito all'ammissione dei "Partecipanti".

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i membri.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.



#### ART. 21 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VICE PRESIDENTE VICARIO

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che fa parte del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio d'Indirizzo, su proposta del Fondatore promotore Homes4all Srl Società Benefit.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione ed ha tutti i poteri per l'ordinaria amministrazione disgiunti dagli altri membri ed, in sua assenza, tali poteri sono in capo al Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti uno o più Vice Presidenti con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

#### ART. 22 ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

L'Organo di Controllo è composto da tre membri, che restano in carica tre anni, sono nominati dal Fondatore e sono rieleggibili rinominabili.

Qualora un membro venga a mancare per qualsiasi causa, il Consiglio d'Indirizzo provvederà alla sua sostituzione e il nuovo nominativo resterà in carica per la restante parte del triennio in corso.

Qualora il Consiglio d'Indirizzo lo ritenga opportuno, in sede di nomina, può optare per un Organo di Controllo monocratico.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 299 del codice civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, il Consiglio d'Indirizzo nomina un Revisore Legale. La funzione di revisione legale può essere esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Il Revisore Legale dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano tutti iscritti al registro dei Revisori Legali e non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato, questi possono altresì svolgere la funzione di revisione legale.

## **ART. 23 COMITATI**

Il Consiglio di Amministrazione può istituire uno a più comitati, provvedendo a determinarne la composizione, la durata in carica, al momento della nomina.

In particolare, il Comitato Scientifico, costituito da studiosi e ricercatori, anche esterni alla Fondazione, è nominato dal Consiglio d'Amministrazione ogni tre anni. Le cariche sono rinnovabili.

Del Comitato Scientifico fanno parte di diritto il Presidente e il Vice Presidente ed è presieduto dal Presidente della Fondazione.

Esso collabora alla formulazione dei programmi e al loro coordinamento scientifico; propone i componenti delle commissioni giudicatrici preposte a selezionare le domande per le borse di studio e i premi e a valutarne i risultati e l' idoneità alla eventuale pubblicazione; offre ogni altra consulenza utile all'attività dell'Istituto.

Esso si può articolare in gruppi di lavoro sulla base di una regolamentazione autonomamente stabilita.

#### **Art. 24** **VIDEOCONFERENZA**

Le riunioni di tutti gli organi della Fondazione, previsti nel presente statuto, possono svolgersi anche mediante collegamento audio e/o video conferenza, a condizione che:

- nella convocazione sia stato indicato il numero di telefono e/o link al quale collegarsi;
- il Presidente della riunione possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, verificare il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- il segretario verbalizzante possa percepire in modo corretto e adeguato gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti possano partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

la riunione si intenderà svolta nel luogo in cui è presente il Segretario verbalizzante.

#### **ART. 25** **MODIFICHE DELLO STATUTO**

Il presente Statuto può essere modificato dal Consiglio d'Indirizzo dei Fondatori su proposta del Presidente del Consiglio d'Amministrazione o della maggioranza dei Fondatori con le modalità di cui al presente Statuto.

#### **Art. 26** **LIBRI DELLA FONDAZIONE**

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, la Fondazione tiene:

- il Libro dei Fondatori;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'Indirizzo;
- il Libro delle adunanze dell'Assemblea dei partecipanti;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Il Libro del Consiglio di Indirizzo e quello delle Adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione e possono essere esaminati da ogni Fondatore, che può estrarne copie.

Il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere e dai membri dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copia.

Il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri di tale organo.

Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari, il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Registro dei Volontari può essere esaminato dai Fondatori e da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copia.

#### **ART. 27**

### **SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

Per lo scioglimento della Fondazione è necessaria la deliberazione di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea dei Fondatori, appositamente convocata. In tal caso l'Assemblea dei Fondatori provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il suo patrimonio è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore e, in particolare, in favore di enti del Terzo settore che svolgano un'analogia attività istituzionale in Piemonte, secondo quanto deciso dall'Assemblea dei Fondatori o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

#### **ART. 28**

### **RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali del diritto e le disposizioni di legge vigenti in materia.

#### **ART.29**

### **NORMA TRANSITORIA**

*1. Ai sensi dell'art. 104, 2° comma, del d.lgs. n. 117 del 2017, solo a partire dal momento in cui sarà resa l'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, 1° comma, del medesimo decreto e, in ogni caso, solo a seguito dell'iscrizione al RUNTS la Fondazione acquisterà la qualifica di Ente*

*del Terzo Settore (ETS) e assumeranno efficacia le norme contenute nel presente Statuto previste per gli Enti del Terzo Settore*

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì 28 luglio 2021

F.ti: Emanuele BANA

Giulia SPAGNA

Mario MONTALCINI

Sonia SURIANO

Loretta Paola MACCAGNO


Andrea GANELLI



Copia conforme all' originale firmato a norma di legge impiega

fogli N. Sessiquattro

Torino, li 17 SET 2021



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned over the notary seal.





## Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	Iscrizione dell'Ente 'FONDAZIONE IMPACT HOUSING COMUNITA' E CITTA' TRASFORMATIVE ONLUS' (CF 95226590107, Rep. n. 723) nella Sezione 'ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE' del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Settore Politiche sociali, terzo settore, immigrazione e pari opportunità
Dipartimento Competente	Dipartimento salute e servizi sociali
Soggetto Emanante	Maria Luisa GALLINOTTI
Responsabile Procedimento	Donatella PAIOTTI
Dirigente Responsabile	Maria Luisa GALLINOTTI

---

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 18 sub / dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 254/2017

**Elementi di corredo all'Atto:**

---

## IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, come successivamente modificato ed integrato (Codice del Terzo Settore), ai sensi del quale - Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - è istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche, in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, nel quale vengono iscritti gli Enti indicati all'articolo 4 del citato Codice del Terzo Settore, che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti indicati dalla legge;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020, adottato ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs 117/2017, contenente la normativa per la predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del RUNTS, nonché la disciplina delle procedure per l'iscrizione/cancellazione degli Enti dal Registro Unico;

DATO ATTO che, con D.D. n. 15 del 30 gennaio 2018, è stato individuato l'Ufficio regionale del RUNTS, ai sensi dell'articolo 45 del citato D.Lgs. n. 117/2017, assegnando la relativa declaratoria di competenze al 'Settore politiche sociali, terzo settore, immigrazione e pari opportunità' dell'Amministrazione regionale, per cui la funzione di iscrizione/cancellazione degli Enti dal Registro Unico è assegnata al Dirigente del predetto Settore;

VISTA l'istanza di iscrizione nel RUNTS per la Sezione 'Altri Enti del Terzo Settore', ai sensi degli articoli 46, comma 1, lett. g) e 22, comma 1 del citato D. Lgs. n. 117/2017, nonché ai sensi dell'articolo 16 del D.M. n. 106/2020, presentata in data 23 dicembre 2021 dal Dr. Andrea Ganelli, Notaio in Torino, per l'iscrizione dell'Ente 'FONDAZIONE IMPACT HOUSING COMUNITA' E CITTA' TRASFORMATIVE ONLUS' (CF 95226590107, Rep. n. 723), con sede in Genova, Via Asilo Garbarino n. 6/B;

VERIFICATA la regolarità formale della documentazione presentata e la conformità dello Statuto alla normativa vigente in materia di Terzo Settore;

PRESO ATTO della verifica – di competenza notarile - circa la sussistenza del patrimonio minimo dell'Ente, ai sensi all'articolo 22, comma 4, del Codice del Terzo Settore, indicato in euro 30.000,00, come risulta dall'atto costitutivo dell'Ente, in atti della struttura (atto Notaio Ganelli n. 32543; Repertorio n. 50292);

RITENUTO che non sussistono motivi ostativi all'iscrizione dell'Ente 'FONDAZIONE IMPACT HOUSING COMUNITA' E CITTA' TRASFORMATIVE ONLUS' nella Sezione richiesta del RUNTS

Tutto ciò premesso

## DECRETA

- Di iscrivere l'Ente 'FONDAZIONE IMPACT HOUSING COMUNITA' E CITTA' TRASFORMATIVE ONLUS' (CF 95226590107, Rep. n. 723) nella Sezione "ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi degli articoli 46, comma 1, lett. g) e 22, comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017, nonché ai sensi dell'articolo 16 del D.M. n. 106/2020.
- Di attestare che, per effetto della predetta iscrizione, l'Ente 'FONDAZIONE IMPACT HOUSING COMUNITA' E CITTA' TRASFORMATIVE ONLUS' acquista la personalità giuridica di diritto privato.

- Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro sessanta giorni ovvero, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Identificativo atto: 2022-AM-63

Area tematica: Salute, Sociale, Sicurezza e Pari Opportunità > Salute e Servizi Sociali ,

**Iter di approvazione del decreto**

<b>Compito</b>	<b>Assegnatario</b>	<b>Note</b>	<b>In sostituzione di</b>	<b>Data di completamento</b>
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Maria Luisa GALLINOTTI		-	10-01-2022 14:13
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Maria Luisa GALLINOTTI		-	10-01-2022 14:13
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Donatella PAIOTTI		-	07-01-2022 18:10

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

**Trasmissione provvedimento:**

Sito web della Regione Liguria